

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista

Corrado Quartarone - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente aziendale

Diego Borsellino - Consulente finanza agevolata

CIRCOLARE N. 2/2018

AI GENTILI CLIENTI

Loro sedi

OGGETTO: TERMINE REGISTRAZIONE FATTURE E DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Come comunicato nella circolare di studio n. 5/2017, per effetto delle modifiche previste dall'art. 2 co. 1 del DL 50/2017, il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati viene anticipato di due anni rispetto a quello precedentemente previsto.

In base alle nuove disposizioni, il suddetto diritto può essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, e non più entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo.

Il DL 50/2017 ha altresì variato il termine previsto per la registrazione delle fatture d'acquisto allineandolo a quello stabilito per l'esercizio della detrazione IVA ai sensi del novellato art. 19 co. 1 del DPR 633/72.

A seguito di tali modifiche l'annotazione delle fatture sul registro degli acquisti deve avvenire:

- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.

Tutto ciò considerato, per poter correttamente esercitare il diritto alla detrazione iva per le fatture datate 2017 ma consegnate a gennaio 2018 (o successivi), la fatture dovranno essere contabilizzare come di seguito specificato:

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- Fatture datate anno 2017 e pervenute prima della chiusura della liquidazione iva del IV trimestre (per i contribuenti trimestrali) o del mese di dicembre (per i contribuenti mensili) dovranno essere registrate al 31.12.2017;
- Fatture datate anno 2017 e pervenute in periodo successivo alla chiusura della liquidazione iva dovranno essere registrate nell'anno 2018 indicando come periodo iva l'anno 2017.

In tale ultimo caso consigliamo, ai sigg. Clienti che non hanno affidato allo Studio la tenuta della contabilità, di creare un apposito sezionale IVA in cui registrare i documenti ricevuti e di contattare il proprio softwarista per una corretta gestione della competenza IVA ovvero di accertarsi che il credito emerso da tali documenti non confluisca nelle liquidazioni dei mesi in cui sono effettuate le registrazioni bensì nella dichiarazione IVA anno 2017.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Legnano, 12 Gennaio 2018

Studio Giuliano